

R.G. n.25 \2023

Oggi 26 maggio 2023 sono comparsi collegati da remoto per parte ricorrente l'avv. Ancarani e per parte resistente la dott. Vonella.

Il giudice instaura il contraddittorio tra le parti in merito alla necessità di integrare il contraddittorio

Le parti si rimettono

Il giudice

Dato atto rinvia all'udienza del 19 settembre 2023 ore 11.45 disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè degli ATA iscritti nelle graduatorie ATA III fascia 2021-2024 per la provincia di Reggio Emilia da effettuarsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

I controinteressati dovranno costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'USR Emilia Romagna, dell' AT di Reggio Emilia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'elenco dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Emilia Romagna, l' AT di Reggio Emilia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati distinti come

sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Emilia Romagna, l' AT di Reggio Emilia:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri